



**ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE TRANSITI
UNITA' DA DIPORTO ANNUALITA' 2008
ART. 4/TER LEGGE REGIONALE N. 4/06 E SUCC. MOD.**

L'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate rende noto che in data 5 marzo 2008 è stata approvata la Legge Regionale n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che introduce nell'ordinamento regionale ulteriori modifiche all'art. 4 della L.R. 4/2006, in seguito sostituito dall'art 3 della L.R. n. 2/2007, che dispone la tassazione delle unità da diporto e le unità comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) che effettuano lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

L'art. 4/ter comma 2 pone a carico dei gestori delle predette strutture, l'obbligo di comunicare all'Agenzia della R.A.S. per le Entrate, gli estremi delle unità soggette all'imposta, comprese quelle che possono beneficiare delle esenzioni di cui al comma 6 dell'art. 4.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modulo di comunicazione può essere scaricato in formato PDF o RTF dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna con il seguente percorso:
www.regione.sardegna.it – sezione “SERVIZI AL CITTADINO” – link “Agenzia per le Entrate”.

Il modulo compilato in tutte le sue parti deve essere inviato – nei termini previsti dalla legge – con le seguenti modalità:

- Raccomandata A/R presso la sede dell'Agenzia: Cagliari, via XXIX novembre n. 23
- In via telematica mediante compilazione del modulo in formato RTF.



TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 4/ter comma 2 la presente comunicazione deve essere inviata entro il giorno 5 di ogni mese, nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre. Il calendario di invii è il seguente:

5 luglio per il mese di giugno

5 agosto per il mese di luglio

5 settembre per il mese di agosto

5 ottobre per il mese di settembre

REGOLE GENERALI

Nella compilazione del modello IRUD 2008 va obbligatoriamente utilizzato il carattere stampatello maiuscolo per tutti i campi. In presenza di lettere accentate utilizzare il carattere '.

Ogni qualvolta andrà compilato un campo data si dovrà utilizzare il carattere "/" come separatore tra giorno, mese e anno, utilizzando 2 cifre per il giorno ed il mese, 4 per indicare l'anno.

Esempio: transito il 22 giugno 2007

verrà così inserito: 22/06/2007.

SEZIONE 1

(DATI DEL GESTORE)

Deve essere indicato il codice fiscale del gestore della struttura portuale o del punto di ormeggio. Per le persone giuridiche il codice fiscale può coincidere con il numero di partita IVA.

L'art. 4 comma 8 lettera b) prevede che i gestori possano accedere alla convenzione per la riscossione del tributo mediante riconoscimento di un aggio del 5% sull'importo riscosso. Nel caso sia stata stipulata la convenzione ne devono essere indicati gli estremi nei corrispondenti righe (convenzione n °/ data di stipula).

Il gestore indicherà il domicilio fiscale – come definito dall'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - che per le società e gli Enti coincide con la sede legale e per le persone fisiche con la residenza anagrafica. Deve inoltre essere indicata la struttura portuale in cui hanno transitato le unità da diporto oggetto della suddetta comunicazione.



SEZIONE 2

(DATI DEL CONTRIBUENTE ESERCENTE)

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche o giuridiche che assumono l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi dell'art. 265 del Codice della Navigazione¹.

Vanno indicati i dati anagrafici dell'esercente, il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici) se trattasi di persona fisica, la partita IVA (13 caratteri numerici) se persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Nel richiamare quanto detto nella sezione 1 si evidenzia che, in caso di soggetto non nazionale, può non essere indicato il codice fiscale o l'identificativo IVA.

SEZIONE 3

(DATI DEL RACCOMANDATARIO)

Il raccomandatario marittimo che assume l'assistenza dell'unità da diporto, ai sensi della Legge 4 aprile 1977 n. 135, è solidalmente responsabile, con il soggetto passivo, del pagamento dell'imposta. Quindi nell'ipotesi di assistenza prestata ai sensi della predetta legge 135/77, verranno riportati i dati del raccomandatario.

SEZIONE 4

(DATI DEL COMMANDANTE)

Vanno indicati i dati identificativi del soggetto che ha il comando dell'unità da diporto.

¹ N.B. In caso di unità da diporto utilizzate a fini commerciali occorre prestare attenzione a quale fattispecie giuridica ricade il contratto per individuare il soggetto che svolge l'esercizio della stessa.

La locazione dell'unità da diporto, espressamente disciplinata dal Codice della Nautica da diporto agli artt. 42 e seg., è definita come il contratto con il quale una delle parti si obbliga a far godere all'altra l'unità da diporto, verso corrispettivo, per un periodo determinato (cfr. art. 42 D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e art. 376 cod. nav.). Tale tipologia contrattuale ha la funzione di attribuire al conduttore un diritto personale di godimento dell'unità, che implica la consegna della stessa da parte del locatore, con correlativo passaggio della detenzione al conduttore. In base al trasferimento della detenzione dell'unità dal locatore al conduttore, quest'ultimo assume la qualità di esercente.

Il contratto di noleggio, invece, è definito come il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) l'unità da diporto, per un determinato periodo o per uno o più viaggi prestabiliti, a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite in contratto (cfr. art. 47 D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e art. 384 cod. nav.). La qualità di esercente appartiene, quindi, al noleggiante al quale rimane la detenzione della nave.



SEZIONE 5 (DATI DELL'UNITA' DA DIPORTO)

Le unità da diporto o, comunque, utilizzate a scopi diportistici, oggetto di segnalazione, sono quelle di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme EN/ISO/DIS 8666.

Come desunti dai documenti di bordo, verranno indicati il numero di immatricolazione e il porto di registrazione dell'unità, il nome e la nazione nei cui registri la stessa è iscritta.

LUNGHEZZA

Indicare la lunghezza esatta in metri dell'unità da diporto misurata secondo le norme EN/ISO/DIS 8666. La lunghezza va indicata apponendo il punto come separatore dei decimali. Es. imbarcazione di venti metri e 15 centimetri sarà indicata come 20.15. Si ricorda che per l'anno 2007 l'IRUD prevedeva l'indicazione della classe di appartenenza dell'imbarcazione secondo il dettato della normativa:

- 14.00 – 19.99
- 20.00 – 23.99
- 24.00 – 29.99
- 30.00 – 60.00
- > 60.00

MATRICOLA

Occorre prestare particolare attenzione alle Sigle di individuazione. Per le unità da diporto immatricolate è prevista l'assegnazione di una sigla di individuazione, unica, e, su richiesta del proprietario, di un nome (unico per ufficio d'iscrizione). Per le unità battenti bandiera italiana la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio d'iscrizione, dal numero progressivo d'iscrizione nel registro dell'ufficio e dalla lettera D o dalle due lettere ND, se trattasi, rispettivamente, di iscrizione nel registro delle imbarcazioni o in quello delle navi da diporto. Le sigle distintive degli uffici marittimi sono riportate nella tabella in allegato. Occorre inoltre indicare il porto di registrazione dell'unità da diporto, dato di fondamentale importanza per le imbarcazioni battenti bandiera estera.

BANDIERA

Indicare lo stato di immatricolazione dell'unità. La registrazione delle bandiere delle unità da diporto deve seguire la codifica indicata dalla normativa ISO 3166 riportata in allegato.



TIPO

In questo campo va indicata esclusivamente la tipologia dell'unità da diporto specificando tra MOTORE o VELA.

SEZIONE 6 (ESTREMI DELL'APPRODO)

Vanno indicate le date di arrivo, di partenza e giorni di permanenza. Qualora la partenza dovesse avvenire in momento successivo a quello di presentazione della comunicazione, la stessa verrà comunicata con il successivo modello.

Si ricorda che rispetto alla precedente versione della legge, il comma 15 dell'art. 2 della L.R. n. 3/08, ha stabilito che la tassa è dovuta per periodi settimanali e non più annuali.

SEZIONE 7 (MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA)

Come precisato dalla Regione Autonoma della Sardegna il pagamento dell'imposta può essere eseguito con le seguenti modalità:

- per via telematica (con carte di credito dei circuiti Visa, Mastecard e American Express), attraverso il POS virtuale del portale web della Regione; tale modalità prevede una commissione, pari al 2% dell'importo dovuto, a carico del contribuente, o
- mediante versamento sul c/c postale n. 72729809 (presso gli uffici postali, con bonifico, per via telematica attraverso il sito Poste Italiane S.p.A.) IBAN IT/79/Q/07601/04800/000072728629 intestato a "R.A.S. – "imposta regionale su aeromobili e unità da diporto".
- mediante versamento diretto ai gestori convenzionati.

Della modalità di pagamento utilizzata verranno indicati la data e l'importo.

SEZIONE 8 (ESENZIONI)

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 le tipologie di esenzione sono:

- REGATA SPORTIVA
- RADUNO BARCHE
- RADUNO MONOTIPO
- MANIFESTAZIONI VELICHE



- ABBONAMENTO > 10 MESI
- SOSTA TECNICA

Relativamente ai primi quattro punti deve essere preventivamente comunicato, dagli organizzatori, all'Agenzia, l'elenco dei partecipanti ed il periodo di effettuazione della manifestazione, per la quale verrà emesso apposito certificato di esenzione. Verrà, quindi barrata la casella interessata.

Per quanto riguarda l'abbonamento di almeno 10 mesi, va indicato esclusivamente se stipulato con il gestore comunicante. Rientrano in questa categoria i proprietari di posto barca che utilizzano lo stesso per un'unità da diporto di proprietà.

La sosta tecnica va comunicata solo nei casi certificabili (es. fatture di riparazione, ricevuta di rifornimento, cattive condizioni meteo certificate della capitaneria di porto)

N.B. Il campo esenzione deve indicare esclusivamente una delle seguenti alternative come espressamente previsto dalla normativa.

SANZIONI

Il comma 17 dell'art. 2 della L.R. n. 3/08, introduce alcune norme di carattere sanzionatorio, per comportamenti atti ad ostacolare le attività di controllo.

La norma in esame prevede l'irrogazione della sanzione da 1.000 a 2.000 euro per le seguenti violazioni:

- Comunicazioni da parte dei gestori delle strutture portuali ed aeroportuali dei transiti delle unità da diporto e degli aeromobili ad uso privato. Si rammenta che le comunicazioni in questione devono essere effettuate (nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno) entro il giorno 5 di ogni mese - con riferimento ai transiti registrati nel mese precedente - utilizzando i modelli IRUD o IRSA reperibili nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna seguendo il seguente percorso: Servizi al cittadino/ Agenzia per le Entrate/ Imposta sugli ormeggi delle unità da diporto (o imposta sugli scali di aeromobili)/ Imposta regionale su unità da diporto/ Allegati
- Omessa, incompleta o falsa indicazione di elementi richiesti dall'Agenzia Regionale per le Entrate, necessari per l'accertamento del tributo
- Mancata restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia Regionale per le Entrate, necessari per l'accertamento del tributo, ovvero restituzione con risposte non veritiere.